

**Regione Umbria**

**Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392  
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>  
e-mail: [od@alumbria.it](mailto:od@alumbria.it)

---


Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

Perugia, 12 Maggio 2025

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa  
Regione Umbria  
Sarah Bistocchi  
sede

### **MOZIONE**

**Oggetto: Azioni per la modifica dei provvedimenti riguardanti il c.d.  
"Bonus sociale rifiuti".**



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

### **Premesso che:**

Da pochi mesi è stato introdotto il cosiddetto “*bonus sociale per i rifiuti*” cioè una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.350€, elevato a 20.000 €, limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Tuttavia, l’agevolazione sarà finanziata da una componente perequativa di sei euro imposta da Arera a tutte le tipologie di utenze, non solo a quelle domestiche.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha inviato ad ARERA un documento in cui esprime la sua grande preoccupazione per l’istituzione della nuova componente perequativa pari a 6 euro/utenza, destinata alla copertura dell’agevolazione sul prelievo sui rifiuti per gli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si trovano in condizioni economico sociali disagiate (contributo che aumenta la tassa rifiuti per tutti i cittadini, anche a coloro che beneficeranno dello sconto).

Questa agevolazione mira a supportare i nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, riducendo il peso della tassa sui rifiuti. Peccato che manchi di coperture finanziarie extra e demandi all’ARERA il compito di attuarla retroattivamente: la conseguenza è che a pagare il Bonus TARI sono i cittadini, per i quali la tassa sui rifiuti aumenta tramite apposito contributo in bolletta.


Secondo ANCI, ad oggi, non è possibile valutare l’ambito di applicazione della misura agevolativa, in particolare le modalità e i contenuti dell’agevolazione stessa, rimandati ad un successivo provvedimento che dovrà riguardare elementi fondamentali, tra cui l’erogazione del beneficio in via automatica o su richiesta, e la disciplina dei conguagli che si renderanno con ogni probabilità necessari anche in base alle regole transitorie di avvio del dispositivo.

Quindi, pur ritenendo condivisibile l’obiettivo di assicurare una riduzione generalizzata della tariffa rifiuti a carico dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, l’Anci ha chiesto il rinvio per l’applicazione del bonus al 2026 al fine di definire le regole e consentendo l’adeguamento entro la fine di quest’anno degli uffici dei Comuni e dei gestori.

Il documento prodotto da Anci ribadisce inoltre l’assoluta contrarietà all’applicazione delle quote perequative in ragione della TARI fatturata, anziché della TARI effettivamente riscossa. L’orientamento adottato da ARERA, si legge nel documento, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento.

### **Considerato che:**

Ricostruendo l’iter legislativo seguito dal legislatore, il bonus sociale in oggetto



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

deriva da un decreto legge che nella sua legge di conversione di fine 2019 annunciava il provvedimento per gli utenti domestici in condizioni economico-sociale disagiati, con criteri e principi demandati a un dpcm da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Peccato che i 120 giorni siano diventati quasi sei anni ed ecco che il 21 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale due mesi dopo, arriva l'annunciato decreto del presidente del Consiglio dei ministri n. 24 con cui si stabiliscono i limiti di Isee che danno diritto al bonus sociale, pari al 25% della Tassa rifiuti (Tari) o della tariffa corrispettiva.

Per le regole attuative, compreso lo scambio di dati, si è demandato il compito ad ARERA, la quale ha prontamente pubblicato la delibera 133 del 1 aprile 2025 per dettare le "disposizioni urgenti", fissando l'importo della nuova perequativa UR3 a 6 euro per utenza e avviando una consultazione per chiedere ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni o proposte motivate entro l'11 aprile.

All'appello hanno risposto prontamente, tra gli altri, Anutel e Ifel (la Fondazione per la finanza locale dell'Anci) rappresentando tutta una serie di dubbi e criticità, tra tempistiche, costi e armonizzazione con le scelte regolamentari (art. 1, comma 660, legge n. 147/2013).

L'Autorità, con delibera n. 176 del 15 aprile, senza motivazione alcuna (e tanti saluti alla decantata trasparenza), ha laconicamente sentenziato che i contributi ricevuti "non portano elementi quantitativi aggiuntivi rispetto al quadro informativo già considerato" e che pertanto si confermano le disposizioni urgenti della delibera 133/2025.


Tutto ciò ha mandato nel caos i Comuni, in particolar modo quelli che emettono il ruolo della Tari una sola volta all'anno e che si chiedono come e quando inserire la nuova perequativa e la riduzione del bonus sociale.

Ma, soprattutto, come si concilia il nuovo bonus con le agevolazioni che moltissimi comuni già riconoscono ai sensi del citato comma 660 della legge 147/2013 e rapportate anch'esse alle fasce Isee.

Il tutto tenendo conto che al 30 aprile, termine ultimo per approvare Piano economico finanziario (Pef), tariffe e regolamenti Tari, non era stato ancora pubblicata la legge che differisce al 30 giugno 2025 tale termine (art. 10-bis della legge di conversione del dl 25/2025). Il termine anzidetto è rilevante per i comuni per due ragioni: per decidere un eventuale variazione delle rate e un'eventuale modifica delle agevolazioni legato al disagio economico-sociale delle famiglie.

Questo impatta in particolare sulle scelte aventi natura regolamentare, in quanto la delibera che approva le tariffe 2025 può anche solo limitarsi a citare la nuova perequativa e il nuovo bonus sociale, non impattando direttamente su esse.

Al contrario, la modifica di rate e agevolazioni assume natura regolamentare. Ma come fanno i comuni, nel momento in cui manca ancora la delibera di Arera che



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

stabilisce modalità e tempistiche di interscambio dei dati, a modificare i regolamenti?

A ciò aggiungendo la necessità di adeguarsi al nuovo sistema, con i propri software di gestione che devono recepire le novità e tutte le problematiche legate a tempi e costi che si portano dietro.

### **Ritenuto che:**

Il caos e le incertezze generate dall'inopinata scelta del legislatore di introdurre il bonus sociale rifiuti con un DPCM pubblicato a metà marzo, dando mandato ad ARERA di definire le regole nei successivi 4 mesi ai fini dell'entrata in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2025, pare senza precedenti.


L'Autorità ha emanato una Deliberazione in data 1° aprile nella quale quantomeno definisce subito che la componente perequativa da chiedere a tutte le utenze (domestiche e non, sebbene queste ultime non possano in alcun modo beneficiare di bonus, quindi viene da chiedersi che strano concetto di "perequazione" si sia tenuti ad applicare), debba essere pari a 6 €/utenza. Naturalmente i Comuni non hanno margini o facoltà di manovra sull'importo, essendo una misura di livello nazionale.

Con i 6 € chiesti in bolletta ad ogni contribuente si andrà a generare un fondo nazionale che servirà a fare fronte all'erogazione dei bonus sociali così come indicati dal Governo e regolati da ARERA (nelle prossime settimane), pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'annualità in corso. Anche quest'ultima misura non sarà modificabile a cura dei Comuni che dovranno "solo" preoccuparsi di:

- chiedere 6 € a ciascuna utenza mediante avviso di pagamento;
- incassare le entrate derivanti da questa terza componente perequativa;
- individuare i beneficiari del bonus mediante scambio di dati con INPS e altre banche dati esterne (su cui ARERA sta impostando una nuova disciplina);
- riconoscere (con modalità non ancora definite) l'agevolazione ai contribuenti che ne avranno diritto;
- compilare la dichiarazione entro il 31 gennaio a CSEA specificando quanto è stato "bollettato";
- versare a CSEA 6 € per ciascuna utenza, a prescindere che tale importo sia stato o meno incassato, entro il 31 marzo 2026.

Inoltre, tutto quanto sopra deve incastrarsi con le modalità e le tempistiche operative che i Comuni hanno stabilito entro la fine dello scorso mese di aprile in merito all'emissione degli avvisi di pagamento e alle correlate scadenze.

La questione del bonus sociale rifiuti porta con sé talmente tante incertezze



Gruppo assembleare  
**Partito Democratico**

applicative con cui i Comuni si sono trovati a misurarsi, che sembra opportuna una revisione dei provvedimenti adottati.

**Tutto ciò premesso**

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'UMBRIA  
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

Ad intervenire presso il governo nazionale ed in tutte le sedi istituzionali ritenute opportune al fine di rivedere la normativa ed i provvedimenti riguardanti il c.d. "*bonus sociale per i rifiuti*", affinché il condivisibile obiettivo di assicurare una riduzione della tariffa per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, avvenga mediante coperture finanziarie extra e non attraverso una ingiusta e complessa componente perequativa pari a 6 euro/utenza.

Il Consigliere Regionale  
Letizia Michelini  
(Prima firmataria)